




# Cessazione della qualifica di rifiuto

## Vademecum per le imprese

Analisi normativa per i principali materiali di imballaggio del Sistema CONAI

Marzo, 2023





## SOMMARIO


|  |    |
|--|----|
| PREMESSA .....   | 2  |
| LA LEGISLAZIONE VIGENTE PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO .....                                   | 3  |
| DECRETI NAZIONALI «END OF WASTE» IN ITER .....   | 10 |
| I REGOLAMENTI EOW ED I DECRETI MINISTERIALI PER I PRINCIPALI MATERIALI DI<br>IMBALLAGGIO.....                | 11 |
| LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO NELLE MATERIE PLASTICHE: IL RUOLO<br>DELLA NORMAZIONE TECNICA ..... | 30 |

## PREMESSA

Il fine vita di un rifiuto è un tema che nel nostro Paese riveste una grande importanza, soprattutto da quando - a seguito della riforma operata dal D.Lgs. 205/2010 - è stato introdotto, all'interno del Testo Unico Ambientale, l'art. 184-ter.

Il termine end of waste (ovvero "cessazione della qualifica di rifiuto") si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, dopo essere stato sottoposto ad un processo di recupero, perde la qualifica di rifiuto per acquisire quella di prodotto. La definizione dei confini dell'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, che porta alla separazione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è più, è essenziale al fine di assicurare l'efficacia degli strumenti legislativi necessari al conseguimento degli obiettivi ambientali comunitari e di limitare i rischi per l'ambiente e la salute che possono derivare da una gestione non corretta degli scarti di produzione o di consumo.

In sostanza, la ratio della disciplina sull'end of waste è quella di stabilire criteri ambientali di "alto livello", al fine di migliorare le prestazioni e le caratteristiche dei prodotti recuperati, aumentando, di conseguenza, la fiducia dei consumatori nei confronti di tali prodotti.



## LA LEGISLAZIONE VIGENTE PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO



**Per applicare la disciplina è necessario soddisfare contestualmente 4 condizioni definite nell'art 184 ter del D.Lgs. 152/2006. Cosa fare?**

La sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici

La possibilità di impiego degli output del processo di recupero deve essere attuale e non potenziale: in altri termini, la sostanza o l'oggetto devono poter essere utilizzabili in ambiti applicativi noti e preventivamente individuati, conosciuti e definibili.

In questo senso, il richiedente dovrà dare descrizione dettagliata degli usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicare le tipologie di processo produttivi in cui tale sostanza od oggetto viene utilizzata/o, le relative fasi e, se previste, le percentuali di sostituzione della materia prima.

Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto

L'esistenza di un mercato o una domanda dimostra che il bene derivante dal processo di recupero difficilmente sarà abbandonato o smaltito illegalmente, perché ritenuto utile da una pluralità di soggetti disposti ad acquistarlo.

A tal fine, dovrà essere data descrizione del mercato o della domanda esistenti per quella sostanza od oggetto (anche in relazione al mercato attuale) e dovranno essere descritti eventuali accordi con gli utilizzatori (allegando, ad esempio, contratti commerciali, ordini, ecc.).

La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

L'output dell'operazione di recupero dovrà avere caratteristiche predeterminate (requisiti tecnici), essere in grado di garantire le prestazioni richieste in concrete condizioni di utilizzo o consumo (scopi specifici) ed essere conforme sia alla legislazione cogente applicabile (normativa) sia alle norme tecniche relative a quel tipo di bene (standard).

A tal fine, dovrà essere descritta la legislazione applicabile, quale, ad esempio:

- le norme tecniche di prodotti internazionali riconosciute dall'UE o nazionali;
- le normative nazionali specifiche (per esempio normativa sulle biomasse ecc.);
- i criteri end of waste nazionali o europeo (se esistenti);
- standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).

Una volta definita la normativa applicabile, dovrà essere fornita la documentazione che dimostri la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e dovrà essere predisposto, ove possibile, un confronto degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita. Dovranno, inoltre, essere indicati gli standard ambientali eventualmente previsti dalla normativa tecnica di riferimento e, qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana, indicati gli standard sanitari.

L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e o sulla salute umana

Dovrà essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto non comportano impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. A tal proposito, potranno essere valutate alternativamente:

- descrizione qualitativa/quantitativa degli impatti ambientali e sanitari della sostanza, anche in base ai dati di letteratura;
- valutazione di tali impatti attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e sanitarie della sostanza;
- utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee, quando applicabili;
- analisi di rischio in base agli utilizzi in relazione ai comparti ambientali.



## Negli ultimi anni l'«end of waste» ha incontrato alcune difficoltà applicative che hanno comportato un brusco rallentamento dello sviluppo di tale disciplina

La sentenza del  
Consiglio di  
Stato n.  
1229/2018

L'evoluzione normativa dell'istituto parte dalla **sentenza del Consiglio di Stato, n. 1229 del 28 febbraio 2018**. Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato **aveva negato che le autorizzazioni ordinarie**, ex art. 208 D.L.vo 152/06, rilasciate agli impianti di recupero di rifiuti, potessero portare alla cessazione della qualifica di rifiuto in tutti i casi non disciplinati dai, pochi, Regolamenti europei e Decreti ministeriali. Ciò ha causato l'interruzione del percorso di progressiva transizione all'economia circolare, obiettivo prioritario della politica ambientale dell'Unione Europea.

Segnatamente, la sentenza n. 1229/2018 aveva riservato esclusivamente allo **Stato** la possibilità di determinare i criteri di dettaglio che, in assenza di Regolamenti europei, consentono di dimostrare il rispetto delle quattro condizioni indispensabili per la realizzazione dell'*end of waste*, di cui all'art. 184-ter del D.L.vo 152/06.

A seguito di tale sentenza, quindi, solo gli impianti di recupero, autorizzati in forma semplificata, paradossalmente, potevano continuare a generare prodotti derivanti da rifiuti, mentre gli impianti di maggiori dimensioni o dedicati al trattamento di tipologie di rifiuti non contemplate dal **D.M. 5 febbraio 1998**, dal **D.M. 161/2002** o dai Regolamenti europei, pur essendo stati sottoposti ad una lungo e complesso procedimento di valutazione preliminare operato dalle diverse pubbliche amministrazioni competenti, non erano più in grado di trasformare i rifiuti in risorse<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Occorre evidenziare che la sentenza del Consiglio di Stato si era posta in diretto contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 12 aprile 2017.

Il primo intervento legislativo conseguente alla sentenza sopra richiamata è stato quello contenuto nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del Decreto c.d. "Sblocca cantieri"

Il Decreto c.d. "Sblocca cantieri" si limitava di fatto a confermare l'assunto che affinché un tipo di rifiuto potesse perdere tale qualifica per acquisire quella di prodotto, i necessari criteri di declassificazione a esso riferiti dovevano essere definiti a livello esclusivamente comunitario o statale. Inoltre, la Legge n. 55/2019 non prevedeva nulla per le autorizzazioni in vigore, già rilasciate sulla base di criteri "caso per caso" definiti dalle amministrazioni competenti.

Infatti, il contenuto di tale atto è stato da subito criticato. La stessa Associazione delle Agenzie ambientali AssoArpa, con un proprio position paper, aveva sollecitato un nuovo intervento che portasse a norme più certe e definisse soprattutto un adeguato regime transitorio.

Con l'approvazione della Legge n. 128 del 2 novembre 2019, di conversione del Decreto "Crisi aziendali", si è giunti ad una nuova formulazione dell'art. 184-ter del D.L.vo 152/2006.

Punto fondamentale della norma è quello che prevede che, in mancanza di criteri specifici adottati tramite i consueti Regolamenti ministeriali, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero siano rilasciate o rinnovate direttamente nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori.

**In altre parole, si afferma che le Autorità locali riprendono il potere di autorizzare "caso per caso" in procedura ordinaria** (ex art. 208 TUA o AIA), rilasciando o rinnovando le medesime nel rispetto non solo delle condizioni generali previste dal comma 1, ma anche nel rispetto di prescrizioni che dovranno necessariamente includere i cinque punti elencati dalle lettere a) a e) dei rinnovati articoli.

Con riferimento alle **procedure semplificate** di recupero, si continuano invece ad applicare il **DM 5 febbraio 1998 ed il DM 161/2002**.

Dopo il comma 3 dell'art. 184 ter D.L.vo 152/2006, sono stati inseriti ulteriori commi.

Fra questi si segnalano il **co. 3-bis e 3-ter**, i quali dispongono che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'**ISPRA** i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, affinché l'Istituto o l'ARPA competente controlli a campione la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente comunica gli esiti della verifica al Ministero dell'Ambiente.

In virtù di tali ultime disposizioni, l'SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambientale) si è dato di criteri univoci ed omogeni enucleati e diffusi attraverso le **Linee guida** del 6 febbraio 2020, in base alle quali l'ISPRA procederà alle suddette operazioni di controllo sulle autorizzazioni "caso per caso".

Il nuovo co. 3-septies prevede, invece, l'istituzione di un **"Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate"**, che è liberamente consultabile da chiunque, con il massimo della trasparenza ed efficacia.

Nel comma 8 dell'art. 14-bis si era infine sottolineata la persistenza di **validità delle autorizzazioni attualmente in essere**.

In attuazione delle Direttive europee 2018/851 e 2018/852, il Governo ha emanato il **Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116**, pubblicato sulla GU n. 226 dell'11 settembre 2020, entrato in vigore il 26 settembre 2020, introducendo rilevanti modifiche al D.L.vo 152/06.

Fra queste, occorre necessariamente citare la modifica all'art. 184-ter, operata dall'art. 1, comma 12 del D.L.vo 116/2020. **La modifica non prevede più l'operazione di preparazione al riutilizzo tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi di *end of waste*** e di conseguenza un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle consuete condizioni.

È stato, inoltre, inserito al termine dell'art. 184-ter il **comma 5-bis**: *“La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, **provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.** Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto”.*

Parere obbligatorio di  
ISPRA o ARPA: il  
nuovo 184-ter dopo il  
DL Semplificazioni  
(DL 77/2021).

Nel giro di poco tempo dal Decreto Legislativo 116/2020, l'istituto dell'“End of Waste” ha subito nuovamente un'importante modifica attraverso il DL Semplificazioni (DL 77/2021), che è stata poi successivamente confermata dalla Legge di conversione n.108 del 29 luglio 2021. Dalla lettura del nuovo testo dell'art. 184-ter del D.L.vo 152/2006 emergono i seguenti punti più rilevanti:

- in mancanza dei DM specifici o dei Regolamenti UE, dopo le modifiche operate dal **D.Lvo. 116/20** e dal **DL 77/21**, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 2011 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 **possono ancora essere rilasciate o rinnovate “caso per caso”, ma solo:**

1) nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 della Dir. 2008/98/CE e **previo parere “obbligatorio e vincolante”** dell'ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente (comma 3 dell'art. 184-ter);

2) la stessa ISPRA o l'ARPA territorialmente competente dovranno **“a campione” controllare** se hanno rilasciato correttamente l'autorizzazione, senza tuttavia più la previsione di un limite di tempo (comma 3-ter dell'art. 184-ter).

La disciplina appena menzionata è **iniziata ad essere applicata ai procedimenti di rilascio o rinnovo dal 1° giugno 2021.**

## DECRETI NAZIONALI «END OF WASTE» IN ITER

- Rifiuti inerti non pericolosi da **spazzamento stradale** (già notificato alla Commissione Europea).
- Rifiuti inerti da **costruzione e demolizione** (già notificato alla Commissione europea lo scorso 14 marzo 2022 e firmato dal Ministro della transizione ecologica in data 15/07/2022).
- Rifiuti di **gesso** provenienti dalla demolizione del cartongesso e del gesso per la produzione di manufatti in gesso recuperato.
- Rifiuti di **vetroresina e vetro sanitario**.
- Rifiuti di **pulper** di cartiera.
- Oli vegetali esausti.
- Rifiuti di **plastiche miste**.
- **Fanghi** provenienti dalla frazione organica dei rifiuti.
- **Ceneri d'altoforno** e residui da acciaieria.
- Rifiuti di pile e accumulatori per la produzione di **pastello di piombo**.
- Scarti **tessili**.

## I REGOLAMENTI EOW ED I DECRETI MINISTERIALI PER I PRINCIPALI MATERIALI DI IMBALLAGGIO

 I Regolamenti EoW ed i Decreti Ministeriali hanno una chiave di lettura comune che aiuta l'azienda in fase di applicazione e mantenimento



### Criteri qualitativi rifiuti in ingresso

Il richiedente dovrà descrivere le tipologie di provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER, evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, sia dal punto di vista tecnico-prestazionale, che ambientale, in funzione dell'uso.

Ai fini della verifica della conformità, andranno, altresì, valutate le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero, anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici e ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza od oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.

Processi e tecniche di trattamento per i rifiuti in ingresso

Dovranno essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di recupero e/o riciclaggio finalizzati alla produzione della sostanza od oggetto, includendo eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici e ambientali da parte di tale sostanza od oggetto.

Qualità del materiale ottenuto dall'operazione di recupero

Sarà necessario descrivere le specifiche tecniche e ambientali (di cui sopra) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare e se, pertinenti, altri aspetti, quali, ad esempio gli usi ammessi ecc.

Sistema di gestione

Il richiedente dovrà descrivere il sistema di gestione, il quale deve contenere tutti gli elementi atti a certificare il processo di end of waste (attraverso la descrizione di tutto l'iter del rifiuto, dal suo conferimento nell'impianto di recupero fino alla produzione del prodotto finale) e dovrà essere fornita documentazione di tale sistema (comprensiva, ad esempio, di report periodici ecc.), che evidenzia, per ogni lotto, il rispetto delle condizioni e dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto

Dichiarazione di conformità

Dovrà essere presentato il modello di dichiarazione di conformità, ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 245, contenente tutte le informazioni tali che, per ogni lotto, sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati.

La scheda di conformità dovrà contenere:

- ragione sociale del produttore;
- caratteristiche della sostanza od oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- quantificazione del lotto di riferimento;
- rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici ambientali (e sanitari, ove previsti).

#### Criteria di destinazione

Il richiedente potrà fornire ulteriori dettagli sui processi e le produzioni derivanti dal successivo utilizzo del prodotto. In aggiunta, se il prodotto dovesse ricadere all'interno delle sostanze chimiche, è necessario applicare - per la successiva immissione sul mercato - la normativa di riferimento (Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH). Difatti, i rifiuti non sono compresi nel campo di applicazione del Regolamento REACH ma vi rientrano nel momento in cui decade la qualifica di rifiuto e si acquisisce quella di prodotto.



## End of Waste / cessazione della qualifica di rifiuto nelle diverse filiere Regolamento 333/2011/UE Metalli ferrosi

**Art. 3**  
I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti quando, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte determinate condizioni



Criteri qualitativi per i rifiuti in ingresso (Art. 3, lettera a) Allegato I, punto 2

Possono essere utilizzati come materiale dell'operazione di recupero solo **rifiuti contenenti ferro e acciaio recuperabile**.

**Non possono essere utilizzati** come materiale dell'operazione di recupero:

- **i rifiuti pericolosi** (a meno che non si dimostri che sono stati applicati i processi e le tecniche atte ad eliminare tutte le caratteristiche di pericolo);
- **limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi** (oli o emulsioni oleose);
- **fusti e contenitori**, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che **contengono o hanno contenuto oli o vernici**.

- ✓ I rottami di ferro o acciaio sono stati **separati** alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.
- ✓ Sono stati svolti tutti i **trattamenti meccanici** necessari per prepararli al loro utilizzo finale direttamente in acciaierie/fonderie.

Ai **rifiuti** contenenti **elementi pericolosi** si applicano le seguenti **prescrizioni specifiche**:

- a) il materiale in entrata **proveniente da RAEE o da VFU** è stato sottoposto a tutti i trattamenti previsti dall'art. 6 della Direttiva 2002/96/CE e dall'art. 6 della Direttiva 2000/53/CE;
- b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante processo approvato dalle autorità competenti;
- c) i cavi sono stati strappati/trinciati: se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;
- d) i fusti e i contenitori sono svuotati e puliti;
- e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati dalla lettera a) sono state efficacemente eliminate mediante un processo approvato dall'autorità competente.

Qualità dei rottami  
ottenuti  
dall'operazione  
di recupero  
(Art. 3, lettera c)  
Allegato I, punto 1

La **quantità totale di materiali estranei** (sterili) è **≤ al 2%** in peso.

Si considerano materiali estranei:

- **metalli non ferrosi** (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali **terra, polvere, isolanti e vetro**;
- **materiali non metallici combustibili** (quali **gomma, plastica, tessuto, legno** e altre sostanze chimiche o organiche);
- **elementi** di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) **non conduttori di elettricità** (quali **pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo**);
- **residui** delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scricatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio (quali **scorie, scaglie di laminazione, polveri** raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, **fanghi**).

**Non** devono contenere **ossido di ferro in eccesso** (tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto di rottami preparati), né presentare, ad occhio nudo, **oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi** (tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento).

**Non** devono presentare alcuna delle **caratteristiche di pericolo** previste dall'**Allegato III** della **Direttiva 2008/98/CE** (*Caratteristiche di pericolo per i rifiuti*)<sup>2</sup>.

Devono rispettare i **limiti di concentrazione** fissati nella **Decisione 2000/532/CE**.

**Non** devono superare i **valori** di cui all'**Allegato IV** del **Regolamento 2004/850/CE**.

Criteria di  
destinazione  
(Allegato 1,  
punto 1.1)

I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere **utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie**.

<sup>2</sup> Le seguenti disposizioni **non** si applicano per le caratteristiche dei **singoli elementi** presenti nelle leghe di ferro e acciaio.

Il produttore (o importatore) deve redigere una **dichiarazione di conformità** per **ciascuna partita di rottami metallici**, contenente:

- dati anagrafici del produttore/importatore;
- denominazione (o codice) della **categoria dei rottami**, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma;
- conformità della partita ai requisiti stabiliti dalla sopracitata specifica settoriale/norma;
- **peso** della partita in tonnellate;
- certificato attestante la **prova della radioattività**;
- dichiarazione del rispetto dei **criteri** previsti dalle lettere a), b) e c) degli artt. 3 e 4 del Regolamento 333/2011/UE.

Il produttore/importatore deve:

- **trasmettere** la dichiarazione al **detentore successivo** della partita di rottami;
- **conservare una copia** di tale dichiarazione per **almeno 1 anno** dalla data del rilascio.

Il produttore deve applicare un **sistema di gestione di qualità** (accertato periodicamente da un organismo esterno) atto a dimostrare la conformità dei rottami ai criteri previsti dagli artt. 3 e 4 del Regolamento 333/2011/UE.

Tale sistema dovrà documentare, tra l'altro:

- controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero;
- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento;
- monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti (comprensivo di campionamento e analisi);
- efficacia del monitoraggio delle radiazioni;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- formazione del personale;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati.



## End of Waste / cessazione della qualifica di rifiuto nelle diverse filiere Regolamento 333/2011/UE Metalli NON ferrosi

Art. 4  
I rottami di alluminio – inclusi i rottami di leghe di alluminio - cessano di essere considerati rifiuti quando, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte determinate condizioni:



Criteri qualitativi per i rifiuti in ingresso (Art. 4, lettera a) Allegato II, punto 2

Possono essere utilizzati solo rifiuti contenenti **alluminio o leghe di alluminio recuperabili**.

**Non possono essere utilizzati** come materiale dell'operazione di recupero:

- **rifiuti pericolosi** (tranne qualora si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericoloso, sono stati applicati le tecniche e i procedimenti di cui al punto 3 dell'Allegato II);
- **limatura, scaglie e polveri** contenenti **fluidi quali oli o emulsioni oleose**;
- **fusti e contenitori**, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto **oli o vernici**.

- ✓ Sono stati **separati** alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure sono stati sottoposti ad operazioni di separazione dalle frazioni estranee.
- ✓ Sono stati svolti tutti i **trattamenti meccanici** necessari per prepararli ad essere utilizzati direttamente.

Ai **rifiuti** contenenti **elementi pericolosi** si applicano le seguenti **prescrizioni specifiche**:

- a) il materiale in entrata **proveniente da RAEE o da VFU** è stato sottoposto a tutti i trattamenti previsti dall'art. 6 della Direttiva 2002/96/CE e dall'art. 6 della Direttiva 2000/53/CE;
- b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante processo approvato dalle autorità competenti;
- c) i cavi sono stati strappati/trinciati: se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;
- d) i fusti e i contenitori sono svuotati e puliti;
- e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati dalla lettera a) sono state efficacemente eliminate.

Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero  
Art. 4, lettera c)  
Allegato II,  
punto 1

La **quantità totale di materiali estranei** è  $\leq 5\%$  in peso oppure la **resa del metallo** è  $\geq 90\%$ .

Si considerano materiali estranei:

- **metalli diversi dall'alluminio** e dalle **leghe di alluminio**;
- **materiali non metallici** (quali terra, polvere, isolanti e vetro);
- **materiali non metallici combustibili** (quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche);
- **elementi** di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) **non conduttori di elettricità** (quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo);
- **residui** delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scricatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio (quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi).

I rottami di alluminio o leghe di alluminio **non devono contenere** polivinilcloruro (**PVC**) sotto forma di rivestimenti, vernici o materie plastiche e devono essere **esenti** – alla vista – da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi (salvo quantità trascurabili che non comportano gocciolamento).

Le seguenti disposizioni **non** valgono per le caratteristiche dei **singoli elementi** presenti nelle leghe di alluminio:

- **Non** devono presentare alcuna delle **caratteristiche di pericolo** previste dall'**Allegato III** della **Direttiva 2008/98/CE** (*Caratteristiche di pericolo per i rifiuti*).
- Devono rispettare i **limiti di concentrazione** fissati nella **Decisione 2000/532/CE**.
- **Non** devono superare i **valori** di cui all'**Allegato IV** del **Regolamento 2004/850/CE**.

Criteria di destinazione  
(Allegato 2,  
punto 1.1)

I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere **utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione**.

Dichiarazione  
di conformità  
(Art. 5)

Il produttore (o importatore) deve redigere una **dichiarazione di conformità** per **ciascuna partita di rottami metallici**, contenente:

- dati anagrafici del produttore/importatore;
- denominazione (o codice) della **categoria dei rottami**, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma;
- conformità della partita ai requisiti stabiliti dalla sopracitata specifica settoriale/norma;
- **peso** della partita in tonnellate;
- certificato attestante la **prova della radioattività**;
- dichiarazione del rispetto dei **criteri** previsti dalle lettere a), b) e c) degli artt. 3 e 4 del Regolamento 333/2011/UE.

Il produttore/importatore deve:

- **trasmettere** la dichiarazione al **detentore successivo** della partita di rottami;
- **conservare una copia** di tale dichiarazione per **almeno 1 anno** dalla data del rilascio

Sistema di  
gestione della  
qualità  
(Art. 6)

Il produttore deve applicare un **sistema di gestione di qualità** (accertato periodicamente da un organismo esterno) atto a dimostrare la conformità dei rottami ai criteri previsti dagli artt. 3 e 4 del Regolamento 333/2011/UE.

Tale sistema dovrà documentare, tra l'altro:

- controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero;
- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento;
- monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti (comprensivo di campionamento e analisi);
- revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- formazione del personale;
- efficacia del monitoraggio delle radiazioni;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati.



## End of Waste / cessazione della qualifica di rifiuto nelle diverse filiere Regolamento 1179/2012/UE Rottami di VETRO

**Art. 3**  
I rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti quando, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, soddisfano determinate condizioni:



Criteria for incoming waste  
Art. 3, point 2  
Allegato I, punto 2

Possono essere utilizzati **solo** rifiuti recuperabili dalla raccolta del **vetro per imballaggio**, del **vetro piano** o del **vasellame privo di piombo**.

I rottami di vetro provenienti dalla raccolta di materiale riciclabile possono contenere involontariamente piccole quantità di altri tipi di vetro.

### Non possono essere utilizzati:

- rifiuti che contengono vetro provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie;
- rifiuti pericolosi.

Processi e tecniche di trattamento per i rifiuti in ingresso (Art. 3, punto 3) Allegato I, punto 3

I rifiuti contenenti vetro vengono raccolti, separati, trasformati e, da quel momento in poi, vengono tenuti permanentemente divisi da altri rifiuti.

Tutti i trattamenti (quali frantumazione, cernita, separazione o pulizia) necessari per preparare il rottame di vetro per uso diretto (attraverso rifusione) nella produzione di sostanze od oggetti, devono essere stati completati.

Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero Art. 3, punto 1 Allegato I, punto 1

Il contenuto dei **componenti non vetrosi** (frazioni estranee) è:

- metalli ferrosi:  $\leq 50$  ppm;
- metalli non ferrosi:  $\leq 60$  ppm;
- sostanze inorganiche non metalliche e non vetrose (ceramica, roccia, porcellana e piroceramica):
  - $\leq 100$  ppm per rottami di vetro di dimensione  $> 1$  mm;
  - $\leq 1\ 500$  ppm per rottami di vetro di dimensione  $\leq 1$  mm;
- sostanze organiche (carta, gomma, plastica, tessuto, legno):  $\leq 2\ 000$  ppm.

- **Non** presentano alcuna delle **caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE.**

- Rispettano i **limiti di concentrazione** fissati nella **Decisione 2000/532/CE;**

- **Non** superano i **valori** di cui **all'Allegato IV del Regolamento 850/2004/CE.**

Dichiarazione  
di conformità  
(Art. 4)

Il produttore (o importatore) deve redigere una **dichiarazione di conformità** per **ciascuna partita di rottami di vetro**, contenente:

- dati anagrafici del produttore/importatore;
- denominazione (o codice) della **categoria dei rottami**, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma;
- conformità della partita ai requisiti stabiliti dalla sopracitata specifica settoriale/norma;
- **peso** della partita in chilogrammi;
- dichiarazione del rispetto dei **criteri** previsti dall'art. 3, paragrafi 1, 2 e 3 del Regolamento 1179/2012/UE e punto 2, lett. B e 5 dell'Allegato II;
- dichiarazione che il materiale della partita è destinato esclusivamente ad uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante rifusione.

Il produttore/importatore deve:

- **trasmettere** la dichiarazione al **detentore successivo** della partita di rottami;
- **conservare una copia** di tale dichiarazione per **almeno 1 anno** dalla data del rilascio.

Criteri di  
destinazione dei  
rottami di vetro  
(Art. 3, punto 5)

I rottami di vetro devono essere destinati alla produzione di **sostanze od oggetti di vetro** mediante **processi di rifusione**.

Il produttore deve applicare un **sistema di gestione di qualità** (accertato **periodicamente** da un organismo esterno) atto a dimostrare la conformità dei rottami ai criteri previsti dall'art. 3 del Regolamento 1179/2012/UE.

Tale sistema dovrà documentare, tra l'altro:

- monitoraggio della qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero (comprensivo di campionamento e analisi);
- controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero;
- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati.



## End of Waste / «Non Rifiuto» nelle diverse filiere DM 22 settembre 2020, n. 188 CARTA e CARTONE

**Art. 3**  
I rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se, all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alla norma UNI EN 643:2014, risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato I.



Criteria qualitative per i rifiuti in ingresso Allegato I, lettera b

Per la produzione di carta e cartone recuperati sono **ammesse** solo le seguenti tipologie di rifiuti:

- **15 01 01** imballaggi di carta e cartone;
- **15 01 05** imballaggi compositi;
- **15 01 06** imballaggi in materiali misti;
- **20 01 01** carta e cartone;
- **19 12 01** carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
- **03 03 08** scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

**Non** sono ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da **rifiuto indifferenziato**.

Processi e tecniche di trattamento per i rifiuti in ingresso (Allegato I lettera b)

Riferimento **norma UNI EN 643 per la conformità delle operazioni di recupero.**

Qualità di carta e cartone ottenuti dall'operazione di recupero (Art. 3) Allegato I, lettera a

La carta e il cartone recuperati devono risultare **conformi** ai requisiti indicati nella seguente tabella:

| PARAMETRI  | UNITÀ DI MISURA | VALORI LIMITE    |
|--|-----------------|------------------|
| Metalli proibiti (escluso rifiuti organici e alimentari) | -               | Norma UNI EN 643 |
| Rifiuti organici (Compresi alimenti)                     | % in peso       | < 0,1            |
| Componenti non cartacei                                  | % in peso       | Norma UNI EN 643 |

Qualità di carta e cartone ottenuti dall'operazione di recupero (Art. 3) Allegato I, lettera a

L'**accertamento di conformità** a tali requisiti deve:

- avvenire con **cadenza almeno semestrale** e comunque al **variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso\***;
- essere effettuato da un **organismo certificato** secondo la norma **UNI EN 9001** e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le **metodiche** definite dalla norma **UNI 10802**.

**\* Interpello ex Art. 3-septies del D.Lgs.152/2006  
– Applicazione del D.M. n. 188 del 2020:**

L'accertamento di conformità dei requisiti di qualità deve essere eseguito alla prima produzione di carta EoW [...] e successivamente ogni 6 mesi o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso o del processo produttivo.

Di conseguenza, nel semestre, l'analisi non deve essere effettuata su ogni singolo lotto di produzione salvo che non vi siano variazioni delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e delle condizioni operative.

Criteri di destinazione  
(Art. 4)  
Allegato II

La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella **manifattura** di carta e cartone ad opera dell'**industria cartaria** oppure in altre industrie che li utilizzano come **materia prima** (e che seguono la norma UNI EN 643.2014).

Dichiarazione di conformità e detenzione dei campioni  
(Art. 5)  
Allegato III

Il rispetto dei criteri previsti dal D.M. 188/2020 dovrà essere attestato dal **produttore** di carta e cartone recuperati tramite una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) redatta **al termine del processo produttivo di ciascun lotto**.

La dichiarazione dovrà essere:

- **inviata** con modalità telematiche all'autorità competente e all'ARPA territorialmente competente;
- **conservata** presso l'impianto di produzione o presso la sede legale.

Al fine di garantire il rispetto dei criteri previsti, il produttore conserva per **1 anno** presso l'impianto di recupero (o presso la sede legale) un **campione** di carta e cartone recuperati in conformità al D.M. 188/2020 e alla norma UNI 10802.

Le modalità di conservazione del campione devono garantire la **non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche** di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.

Il periodo di conservazione del campione è **ridotto a 6 mesi** per le imprese registrate **EMAS e UNI EN ISO 14001** rilasciata da organismo accreditato.

Sistema di gestione  
(Art. 6)

Il produttore di carta e cartone recuperati deve applicare un **sistema di gestione della qualità** ai sensi della norma **UNI EN 9001, certificato** da un organismo accreditato.

Il sistema di gestione deve garantire il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 188/2020 e dovrà essere comprensivo:

- di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643:2014;
- del piano di campionamento.

Il **sistema di controllo** dei rifiuti in ingresso deve **garantire**:

- ✓ l'**accettazione** dei rifiuti da personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- ✓ l'**esame della documentazione** di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di **eventuali contaminazioni** da sostanze pericolose e l'adozione di opportune misure di **monitoraggio (campionamento e analisi)**;
- ✓ il **controllo visivo** del carico di rifiuti in ingresso;
- ✓ **controlli supplementari a campione** ogni volta che l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
- ✓ **pesatura** e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- ✓ **stoccaggio** dei rifiuti in area dedicata;
- ✓ procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle **non conformità**;
- ✓ **quantificazione** e **registrazione** dei dati relativi al carico in ingresso;
- ✓ **analisi merceologica** (da prevedere con cadenza almeno annuale).

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso dovrà garantire l'**implementazione di misure specifiche**:

- lo **scarico** dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di **personale qualificato**;
- il **materiale estraneo** deve essere **identificato** e avviato ad operazioni di recupero diverso da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati, ovvero avviato a smaltimento;
- l'**area di messa in riserva** ove sono depositati i rifiuti di carta e cartone deve essere **dedicata unicamente ed inequivocabilmente** a tali rifiuti;
- l'area di messa in riserva **non deve permettere la miscelazione, anche accidentale**, di rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura;
- le successive fasi di **movimentazione** dei rifiuti di carta e cartone avvengono in modo tale da **impedire la contaminazione** degli stessi con altri rifiuti o materiali estranei;
- il **personale** addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è **qualificato** e riceve addestramento idoneo.

## LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO NELLE MATERIE PLASTICHE: IL RUOLO DELLA NORMAZIONE TECNICA

Avvio dei lavori della Commissione EU sulla disciplina EoW sulle materie plastiche

Nell'ambito dei progetti JRC è stato pubblicato, nel 2022, il documento "*Scoping possible further EU-wide end-of-waste and by-product criteria*"<sup>3</sup> che individua i flussi più idonei per lo sviluppo di ulteriori criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello dell'UE. La valutazione si basa su dati e informazioni forniti dalle parti interessate durante il periodo di consultazione<sup>4</sup>.

**La Commissione europea rende quindi nota l'intenzione di definire criteri uniformi sulla cessazione della qualifica di rifiuto ("Eow") per i rifiuti in plastica entro il marzo del 2024 e, a seguire, per i rifiuti tessili.**

Nello specifico, il lavoro dovrebbe concentrarsi su:

- PET recuperato/riciclato da rifiuti plastici;
- LDPE e HDPE recuperato/riciclato da rifiuti plastici;
- Frazioni miste recuperati/riciclati da rifiuti plastici;
- EPS ed XPS recuperati/riciclati da rifiuti plastici;
- PP recuperata/riciclata da rifiuti plastici.

---

<sup>3</sup> <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b02130d2-a022-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en>

<sup>4</sup> [https://environment.ec.europa.eu/news/commission-starts-develop-end-waste-criteria-plastic-waste-2022-04-05\\_en](https://environment.ec.europa.eu/news/commission-starts-develop-end-waste-criteria-plastic-waste-2022-04-05_en)

La normazione tecnica svolge un ruolo fondamentale nella definizione dei criteri di destinazione delle materie plastiche derivanti da riciclo

La norma UNI 10667-1 classifica le materie plastiche prime-secondarie ottenute da recupero e riciclo di rifiuti di plastica e si riferisce ai sottoprodotti di materie plastiche. Con il nuovo aggiornamento del 2022 sono state riviste le definizioni secondo quanto previsto dall' articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) e dall'articolo 184-bis (Sottoprodotto) del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Ulteriori aggiornamenti hanno interessato i seguenti capitoli della norma in vigore:

- l'elenco dei trattamenti ai quali possono essere sottoposti i rifiuti plastici per divenire materie prime secondarie;
- sotto capitoli dedicati ai sottoprodotti di materie plastiche.
- Esempi sulla marcatura delle materie prime secondarie
- Scheda informativa contenente:
  - la designazione e la norma di riferimento;
  - le caratteristiche ed i rispettivi valori misurati;
  - il flusso di provenienza del rifiuto (pre-consumo e/o post-consumo);
  - i trattamenti a cui il rifiuto è stato sottoposto.

Alla Norma UNI  
10667 – 1 sono  
collegate diverse  
norme tecniche  
specifiche per  
singolo polimero

Ad oggi sono presenti:

- Parte 2: Polietilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo
- Parte 3: Polipropilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post-consumo
- Parte 4: Polivinilcloruro destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi pre e/o post consumo
- Parte 5: Polivinilcloruro plastificato destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo
- Parte 6: Polivinilcloruro rigido destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o manufatti rigidi non plastificati da pre e/o post consumo
- Parte 7: Polietilentereftalato in scaglia destinato alla produzione di fibre, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo
- Parte 8: Polietilentereftalato in scaglia destinato alla produzione di corpi cavi, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo
- Parte 9: Polietilentereftalato in scaglia destinato alla produzione di lastre e foglie, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo
- Parte 10: Polistirene proveniente residui industriali e/o materiali da pre e/o post-consumo, destinato ad impieghi diversi
- Parte 11: Polietilene e copolimeri provenienti da foglie e film per agricoltura destinato ad impieghi diversi
- Parte 12: Polistirene espanso proveniente da residui industriali e/o materiali da pre e/o post-consumo, destinato ad impieghi diversi
- Parte 13: Cariche ottenute da macinazione di scarti industriali e/o da post consumo di compositi di materiale plastico
- Parte 14: Miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosa di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti
- Parte 15: Polietilentereftalato proveniente da post-consumo, scarti industriali e residui da riciclo meccanico, destinato al riciclo chimico per depolimerizzazione

- Parte 16: Miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione
- Parte 17: Miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo, destinate all'impiego in processi metallurgici e siderurgici
- Parte 18: Miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate alla conversione in miscele di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi da utilizzarsi come combustibili liquidi e/o gassosi o per ulteriori processi chimici industriali
- Parte 19: Polietilentereftalato proveniente dal riciclo di rifiuti in PET, anche in multistrato con altri polimeri, destinato a diverse tecnologie di trasformazione



## Cosa è CONAI

CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, è un Consorzio privato che opera senza fini di lucro a cui aderiscono circa 711.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.

Il Sistema CONAI costituisce la risposta delle imprese private ad un problema di interesse collettivo, quale quello ambientale, nel rispetto di indirizzi ed obiettivi fissati dal sistema politico.

CONAI collabora con i Comuni in base a specifiche convenzioni regolate dall'Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per i cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso corretti processi di recupero e riciclo.

